Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 gennaio 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggasi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 12 DEL 17 GENNAIO 1949:

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Beni asportati dai tedeschi e recuperati - Settimo elenco.

(35)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 19 febbraio 1948
registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1948
registro Presidenza n. 17, foglio n. 104.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

AIMO Sergio di Giuseppe e di Trabucco Maddalena, nato a Bra (Cuneo) nel 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Ardito partigiano durante un combattimento contro preponderanti forze nazi-fasciste, allo scopo di proteggere la ritirata dei compagni sopraffatti dal nemico rimaneva con quattro audaci a copertura del ripiegamento. Consumata nell'eroica resistenza fino all'ultima cartuccia veniva catturato e dopo aver sopportato con fiero silenzio le più atroci torture affrontava con sublime serenità il piombo nemico che troncava la sua giovane esistenza. — (Borgo San Dalmazzo, 6 luglio 1944).

BORGOGNONE Luigi fu Francesco e di Magari Giuseppina nato a Buttigliera d'Asti nel 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane diciottenne entusiasta della Causa partigiana, partecipava valorosamente ad audaci azioni di guerriglia, emergendo per coraggio e sprezzo del pericolo. Durante un ardito colpo di mano per la cattura di un automezzo tedesco che trasportava materiale bellico, cadeva prigioniero. Sottoposto a disumane torture soffrì in silenzio lo spasimo delle percosse e dei martirii e senza fare alcuna rivelazione affrontava la pena capitale con la serenità degli Eroi. — (Saluzzo, 27 agosto 1944).

GELSOMINI Sergio, nato a Correggio (Reggio Emilia) nel 1919, sergente maggiore di aeronautica, partigiano combattente. — Provetto radio operatore, volontario per le più audaci imprese chiesto di far parte di una missione alleata, si faceva aviolanciare oltre le linee nemiche. Benchè gravemente infortunato nell'atterraggio riusciva ad impiantare una stazione radio. Sorpreso durante la trasmissione di messaggi dal nemico nella sede del Comando unico partigiano parmense, distruggeva l'apparecchio e salvava i cifrari. Riuscito a mettersi in salvo, spostava la stazione in un'altra località a breve distanza dalle linee avversarie, e, incurante dei gravi pericoli cui si esponeva, continuava nella sua efficace opera fino al conseguimento della vittoria. Esempio di audacia, abnegazione ed attaccamento al dovere. — (Valle del Taro Valle d'Enza, luglio 1944-aprile 1945).

CROCE DI GUERRA

BUFFA Giuseppe di Alberto e fu Apriano Maria, nato a Torino nel 1906, partigiano combattente. — Mutilato di guerra partecipava fin dall'inizio al movimento di liberazione organizzando le prime squadre partigiane della regione. Capo di S. M. di una divisione assolveva pienamente il compito affidatogli e durante le giornate insurrezionali organizzava efficacemente le azioni di attacco contro le retroguardie nemiche. — (Canavese, settembre 1943-aprile 1945).

MARCELLIN Remigio Alessandro fu Giuseppe e di Poet Teresa, nato a Pragelato nel 1919, partigiano combattente. — In ventitre mesi di dura guerra alpina ed in ventuno rastrellamenti subiti dava prova di valore e di capacità. Chiamato ad organizzare il servizio intendenza di una divisione partigiana assolveva pienamente il delicato compito riuscendo ad assicurare il rifornimento ai propri reparti anche nei momenti di maggiore difficoltà. — (Val Chisone, 9 settembre 1943-7 giugno 1945).

(5730)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1540.

Autorizzazione della spesa di lire cinquanta milioni per la sistemazione del monumento da erigersi in Roma a Giuseppe Mazzini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 50.000.000 (cinquanta milioni) per la sistemazione del monumento da erigersi in Roma a Giuseppe Mazzini, a' sensi della legge 2 luglio 1890, n. 6918.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici la suddetta spesa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1541.

Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 350.000.000 per lavori di riparazione di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, in aggiunta a quella di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198, l'ulteriore spesa di lire 350.000.000 per provvedere, nei Comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944, all'esecuzione di lavori ed alla concessione di sussidi a' sensi del citato art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198, e successive integrazioni.

Art. 2.

E' consentito ai proprietari, danneggiati dall'eruzione, di ricostruire i loro immobili, con i benefici della presente legge, anche in altre località della Provincia, quando sia preventivamente accertata l'impossibilità tecnica di ricostruzione nella località danneggiata.

Le ditte che hanno presentata la domanda per la concessione del sussidio a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 44, per la riparazione e la ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944, possono presentare o integrare la documentazione a corredo della domanda stessa entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate previste dalla nota di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1542.

Disposizioni in dipendenza delle alluvioni e piene dell'estate 1948 in Piemonte, Liguria ed Abruzzi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-1949, per provvedere, in dipendenza dei danni causati dalle alluvioni e piene dell'estate 1948 nel Piemonte, nella Liguria e negli Abruzzi, alle necessità più urgenti, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 3.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate previste dalla nota di variazioni alle stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-1949 (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1948

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. 1543.

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione.

N. 1543. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 103.000 nominali, in buoni del Tesoro quinquennali a premi 5 %, disposta in suo favore, con atto pubblico in data 27 ottobre 1947, dalla famiglia Bronca di Padova e da amici oblatori, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di « Paolo Emilio Bronca » e da conferirsi ad uno studente del 3° anno del corso di laurea in chimica industriale, meritevole e bisognoso.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1948, n. 1544.

Erezione in ente morale del Liceo musicale « Antonio Laudamo », con sede in Messina.

N. 1544. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Liceo musicale « Antonio Laudamo », con sede in Messina, viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1948, n. 1545.

Approvazione del nuovo statuto della Società di studi geografici, con sede in Firenze.

N. 1545. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società di studi geografici, con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1948, n. 1546.

Erezione in ente morale dell'Associazione denominata « Circolo di cultura ed arte », con sede in Siracusa.

N. 1546. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Associazione denominata « Circolo di cultura ed arte » con sede in Siracusa, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1948, n. 1547.

Autorizzazione allo Stato ad accettare una donazione.

N. 1547. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione fatta allo Stato, per la Pinacoteca di Brera, dal nobile don Guido Cagnola, con atto del 24 febbraio 1948, di un dipinto, attribuito ad Ambrogio Lorenzetti, rappresentante una « Madonna col Putto in braccio ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1948

LEGGE 7 gennaio 1949, n. 5.

Determinazione della misura delle indennità di studio e di carica e del compenso per lavoro straordinario spettante al personale insegnante, direttivo, ispettivo e assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le misure delle indennità di studio e di carica spettanti, a decorrere dal 1° luglio 1948, a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, al personale insegnante, direttivo, ispettivo ed assistente delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti sono stabilite nell'annessa tabella.

A decorrere dal 1° luglio 1948 il compenso per lavoro straordinario previsto dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, è assegnato a tutto il personale di cui al precedente comma nella misura mensile forfetaria indicata nella predetta tabella.

Il compenso forfetario di cui al precedente comma è corrisposto, in ogni anno scolastico, limitatamente al periodo dal 1° ottobre al 31 luglio per il personale insegnante e assistente ed al periodo dal 1° settembre al 31 luglio per il personale direttivo ed ispettivo.

Art. 2.

Le indennità ed il compenso di lavoro straordinario previsti nel precedente articolo non sono computabili agli effetti della pensione.

In nessun caso può essere percepita più di una indennità di studio e di un compenso di lavoro straordinario, nè più di una indennità di carica.

Per i maestri incaricati della supplenza di un circolo di direzione didattica e per i direttori incaricati della supplenza di una circoscrizione scolastica, l'indennità di carica non è cumulabile, salvo l'opzione per il trattamento più favorevole, con la retribuzione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1948, numero 264.

Art. 3.

Le indennità di studio e di carica di cui ai precedenti articoli sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze; e sospese in tutti i casi di sospensione dello stipendio e della retribuzione.

Il compenso per lavoro straordinario di cui ai precedenti articoli non è dovuto durante i periodi di congedo e di aspettativa e in tutti gli altri casi in cui lo stipendio e la retribuzione vengano ridotti o sospesi.

Art. 4.

Il primo comma del precedente articolo si applica anche alle indennità di studio e di carica di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a sopperire alle occorrenti spese col provento indicato nel disegno di legge n. 152 presentato il 29 novembre 1948 al Parlamento e recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

TABELLA

Misura delle indennità di studio, di carica e dei compensi per lavoro straordinario, spettanti al personale delle scuole elementari e degli istituti governativi dei sordomuti.

	Indennità di studio Lire	Indennità per lavoro straordinario (misura mensile) Lire	Indennità di carica Lire
Personale delle scuole elementari.			
1 a) Maestri di ruolo organico	3.500	750	—
b) Maestri non di ruolo organico	2.000	450	—
2 a) Direttori didattici di ruolo	3.500	750	3.500
b) Maestri incaricati della supplenza di un circolo didattico	3.500	750	2.500 (a)
3 a) Ispettori scolastici di ruolo	3.500	750	4.500
b) Direttori didattici incaricati della supplenza di una circoscrizione scolastica	3.500	750	4.000 (a)
Personale degli istituti governativi dei sordomuti.			
4 - a) Direttore di ruolo	3.500	750	3.500
b) Insegnanti incaricati della direzione	3.500	750	2.500
5 - a) Insegnanti di ruolo organico e vice direttori con insegnamento	3.500	750	—
b) Insegnanti non di ruolo organico	2.000	450	—
6 a) Assistenti di ruolo organico	3.500	750	—
b) Assistenti non di ruolo organico	2.000	450	—
7 - Maestre non di ruolo organico dei giardini d'infanzia annessi agli istituti	2.000	450	—

(a) Salvo il diritto d'opzione previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Proroga dell'Accordo fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per il programma di assistenza per l'estero degli Stati Uniti.

Con scambio di note fra Italia e Stati Uniti d'America in data 30 dicembre 1948, l'Accordo fra i due Paesi per il programma di assistenza per l'estero degli Stati Uniti, firmato a Roma il 3 gennaio 1948 ed approvato con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, è stato prorogato al 30 giugno 1949.

(105)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Torricella Peligna (Chieti)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Torricella Peligna (Chieti), della estensione di ettari 770 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

strada rotabile Torricella Peligna - Roccascalegna, fino alla « fontana Selva », indi mulattiera Torricella Peligna - Pennadomo, fino al ponte sul vallone « Caroccia »; dal suddetto ponte al bivio di mulattiera « La Croce »; mulattiera Pennadomo; masseria Pietrasantangelo; dal bivio « La Croce » alla « fontana nova »; mulattiera « tre confini ». Torricella Peligna, indi strada rotabile Fallascoso Torricella Peligna, fino a Torricella Peligna.

(118)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Marostica e Conco (Vicenza)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nei comuni di Marostica e Conco (Vincenza), della estensione di ettari 300 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

da nord-est di Crosara strada comunale per Val Corbara passando per località Cesaretta, segue la strada per Busa-Tortima fino alla strada di Rubbio, passa poi per Val dei Crestani, volge quindi a nord abbandonando la strada e seguendo il ciglio del monte Scaletta fino a 500 metri dalla strada Tortima-Rubbio, segue poi per Rubbietto, valle San Floriano, di qui il sentiero per Balocca fino alla strada Speron al ponte, segue poi la strada fino all'incrocio di Val Nosellaro, continua per i Gorghi Scuri, fino alla confluenza con Valletta, sale per la prima valle a nord di contrada Erta, Val del Figaro, prende poi il sentiero del Sette, fino alla settima curva della valle, prende poi la strada per Pianari che va fino alla Crosara.

(119)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Pescosansonesco (Pescara)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pescara, della estensione di ettari 600 circa, compresa nel comune di Pescosansonesco, delimitata dai seguenti confini:

a *nord-est*: fosso della Rota per un tratto di circa 3 km.;
a *sud-est*: fosso Martello per un tratto di circa km. 2,500;
a *sud-ovest*: strada comunale Pescosansonesco-Corvara e parte diroccata del paese fino al ponte San Rocco sul fosso omonimo, affluente del fosso Martello;
a *nord-ovest*: confine del comune di Corvara.

(120)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della ditta E. Costanzo e Gautero di Emanuelli & Pastore esercente in Vercelli, sostituiti con altri di nuovo tipo.

Tali marchi recavano il n. 3.

(75)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 11

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 gennaio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	142 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	142 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	142 —

Media dei titoli del 15 gennaio 1949

Rendita 3,50 % 1906	76,65
Id. 3,50 % 1902	70,30
Id. 3 % lordo	51,60
Id. 5 % 1935	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	70,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	69,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	90 —
Id. 5 % 1936	90,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,725
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,125
Id. 5 % convertiti 1951	99,65

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di gennaio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —
1 escudo	» 23,17

Cambi di compensazione del 15 gennaio 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami a posti di grado iniziale delle categorie A e C nel ruolo del personale della Direzione generale della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.).

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, nel ruolo del personale della Direzione generale, per:

n. 6 posti al grado iniziale della categoria direttiva (A);

n. 12 posti al grado iniziale della categoria d'ordine (C).

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile e morale;

d) sia di sana e robusta costituzione, immune da imperfezioni o difetti fisici, tali da menomarne la piena attitudine al servizio;

e) abbia, alla data del presente avviso, compiuto l'età di 21 anni e non superata quella di 30, salvo le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti;

f) sia provvisto del necessario titolo di studio e cioè:

per la categoria direttiva: di laurea in legge o in economia e commercio o in scienze politiche o sociali o titolo equipollente;

per la categoria d'ordine: di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

A sensi dell'art. 10 del vigente regolamento, il personale femminile non può partecipare al concorso per i posti di categoria direttiva.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 in conformità al modello allegato *B*, dovranno — pena l'esclusione dal concorso — essere presentate direttamente oppure pervenire a mezzo posta in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale della « S.I.A.E. » - Ufficio personale - in Roma, via Valadier, 37, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo della domanda sarà quella risultante dal protocollo della Direzione della « S.I.A.E. ».

Nella domanda, l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio presso la « S.I.A.E. » e, in caso affermativo, l'epoca, l'ufficio e la causale della cessazione. Non è ammesso al concorso chi sia stato esonerato dal servizio per motivi disciplinari.

Nella stessa domanda l'aspirante dovrà pure precisare se abbia attualmente congiunti in servizio presso la « S.I.A.E. ».

Ai candidati ammessi al concorso sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo ove si svolgeranno le prove in esame, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 4.

I documenti da produrre su carta legale, e da allegare alla domanda sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

2) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e che gode dei diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non residenti nella Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato medico, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o militare o da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro. L'Ente potrà sottoporre eventualmente i candidati a visita da parte di un sanitario di propria fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

4) certificato generale rilasciato su carta da bollo da L. 60 dal competente ufficio del casellario giudiziario e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco del Comune ove l'aspirante abbia avuto precedente residenza entro l'anno. Detto documento deve essere legalizzato dal cancelliere del tribunale competente;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa).

Gli aspiranti che — pur avendo partecipato alla operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio della chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati, deve essere riportata la causa della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione attuale, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi in zona di operazioni. Analogo documento produrranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra — Ministero delle finanze — di data posteriore a quella del presente bando o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della inscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto.

La qualità di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da certificato rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

7) diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio indicato nel precedente art. 2, lettera *f*);

8) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 per gli aspiranti che chiedono l'aumento del limite massimo di età di cui alla lettera *e*) dell'art. 2. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti alla data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

9) fotografia con firma del candidato autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo. Non è consentito, in luogo di questa, la presentazione di altro documento.

Per i certificati rilasciati da autorità residenti a Roma, non è necessaria la legalizzazione della firma da parte del presidente del tribunale o del prefetto.

I certificati di cui ai n.ri 2, 3, 4, 5 e 9 non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del bando.

I documenti scaduti si considerano come non presentati.

La mancata presentazione, entro il termine fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti richiesti, come pure la presentazione di documenti scaduti di validità, determineranno la esclusione dal concorso.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto per l'età, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La Direzione generale, dopo aver assunto le informazioni che riterrà opportune, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà insindacabilmente dell'ammissibilità o meno al concorso degli aspiranti. Potrà tuttavia essere concessa una proroga di giorni venti per la rettifica di eventuali documenti irregolari.

Ai concorrenti non in regola con i documenti, o dei quali sia esclusa l'ammissione, saranno restituiti idocumenti medesimi.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma nel luogo, nei giorni e nell'ora che saranno stabiliti in seguito, e di cui sarà data comunicazione ai candidati.

Gli esami saranno scritti ed orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte, senza compensazione.

Ugualmente, le prove orali non si intenderanno superate se i candidati non otterranno una votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove, senza compensazione.

Art. 7.

La somma di tutti i punti che i candidati risultati idonei avranno conseguito in ciascuna delle prove scritte e orali, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria di merito — ferme restando le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge a favore dei candidati che ne abbiano documentato il diritto — sarà data preferenza a parità di voti, ai figli degli ex impiegati o degli ex agenti della Società Italiana degli Autori ed Editori, non oltre uno per famiglia. In caso di più figli dello stesso impiegato, la preferenza spetta a colui che ha conseguito il maggior numero di punti nella graduatoria di merito.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 8.

Sugli eventuali reclami, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 8.

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno assunti in prova al grado iniziale delle rispettive categorie a sensi dell'art. 11 del regolamento del personale, con il trattamento economico pari a due terzi dell'importo previsto dalle tabelle in vigore per il personale della « S.I.A.E. ». Tale trattamento economico sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio in prova, fino al termine del periodo di prova.

Il candidato vincitore che dichiari di non accettare o che non prenda servizio entro il termine fissato dalla « S.I.A.E. », sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata accettazione della nomina o di successiva mancata assunzione in servizio di qualcuno dei candidati vincitori saranno nominati altri candidati idonei, nell'ordine di graduatoria.

Art. 9.

Le Commissioni esaminatrici si comporranno ciascuna di cinque membri, compreso il presidente, il quale sarà un membro del Consiglio di amministrazione della « S.I.A.E. ».

Esse saranno nominate dal presidente della Società a termine dell'art. 6 del regolamento del personale.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso sarà definitivamente sostituito da altro membro.

Art. 10.

Per i viaggi ed ogni altra spesa che i concorrenti sosterranno per partecipare al concorso, la « S.I.A.E. » non corrisponderà alcun rimborso.

Art. 11.

Il presente avviso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino della « S.I.A.E. ».

Sul bollettino della « S.I.A.E. » verranno pubblicati l'esito dei concorsi e le relative graduatorie.

Roma, addì 10 dicembre 1948

Il presidente
MARIO VINCIGUERRA

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME

CATEGORIA DIRETTIVA

Prove scritte:

Tema di diritto commerciale o amministrativo.

Tema di economia politica o scienza delle finanze.

Lingua estera (francese o inglese a scelta del concorrente): traduzione di un brano dalla lingua estera in italiano e viceversa (senza dizionario) - facoltativa.

Prove orali:

Storia della letteratura italiana.

Diritto civile e commerciale Diritto costituzionale e amministrativo Elementi di procedura civile.

Economia politica - Scienza della finanza e statistica.

Ordinamento, attribuzioni e funzioni della « S.I.A.E. »; legislazione sul diritto d'autore e in materia di diritti erariali sugli spettacoli (legge 22 aprile 1941, n. 633 e regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276 e successive modifiche).

Lingua estera (la stessa su cui si è sostenuta la prova scritta) - facoltativa.

CATEGORIA D'ORDINE

Prove scritte:

Tema d'italiano.

Prova di stenografia e dattilografia.

Prove orali:

Aritmetica e contabilità.

Elementi sull'ordinamento, le attribuzioni e il funzionamento della « S.I.A.E. » - Diritti e doveri dell'impiegato.

ALLEGATO B.

data . . . . .

Alla SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
Direzione generale - Ufficio personale
Via Valadier, 37 ROMA

Il sottoscritto . . . presa conoscenza del bando di data 10 dicembre 1948, pubblicato da codesta Società, fa domanda di partecipare al concorso per i posti di grado della categoria . dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel bando stesso.

Attesta altresì di $\frac{\text{avere}}{\text{non avere}}$ congiunti in servizio presso la « S.I.A.E. » (1).

Dichiara infine che raggiungerà a sue spese la sede ove sarà destinato a prestare servizio, sia presso la Direzione generale, che eventualmente presso le agenzie principali.

Unisce una distinta riepilogativa dei documenti allegati alla presente domanda (2).

Distinti saluti.

firma . . .
indirizzo .

(1) In caso il candidato abbia congiunti presso la « S.I.A.E. », precisare le generalità del congiunto, l'ufficio ove presta servizio e il grado di parentela.

(2) Accludere i prescritti documenti, riepilogandoli in apposita distinta in doppia copia e secondo l'ordine previsto dal bando.

(138)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale del comune di Roma

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 dicembre 1947, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe del comune di Roma;

Visto il decreto Ministeriale, in data 16 luglio 1948, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di 1ª classe del comune di Roma, nell'ordine come appresso indicato:

1. Caporali dott. Renato, croce al merito di guerra, ex combattente	punti 146 —	su 174
2. Cacciapaglia dott. Michelangelo, nato il 25 novembre 1887	» 146 —	» 174
3. Giacobelli prof. dott. Giacomo, nato il 13 ottobre 1901	» 146 —	» 174
4. Magnani dott. Rino	» 143 —	» 174
5. Ardy dott. Silvio	» 141 —	» 174
6. Polizzy dott. Alfredo	» 138 —	» 174
7. Crispo dott. Gino	» 132 —	» 174
8. Fabbrichesi dott. Riccardo	» 131,50	» 174
9. Guidorizzi dott. Giuseppe	» 110,55	» 174
10. Pazzaglia dott. Isidoro	» 110 —	» 174
11. Sforza dott. Enrico	» 109,20	» 174
12. Frosina dott. Salvatore	» 102,13	» 174
13. Broccoli dott. Geremia	» 100 —	» 174
14. Bisconti Vincenzo	» 97 —	» 174

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma.

Roma, addì 13 gennaio 1949

Il Ministro: SCELBA

(164)

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale del comune di Napoli

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 dicembre 1947, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe del comune di Napoli;

Visto il decreto Ministeriale, in data 16 luglio 1948, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario generale di 1ª classe del comune di Napoli, nell'ordine come appresso indicato:

1. Caporali dott. Renato	punti 146 —	su 174
2. Galizia dott. Michele, invalido di guerra	» 144 —	» 174
3. Cacciapaglia dott. Michele, coniugato con due figli, nato il 21 novembre 1887	» 144 —	» 174
4. Giacobelli prof. dott. Giacomo, coniugato, con due figli, nato il 13 ottobre 1901	» 144 —	» 174
5. Magnani dott. Rino	» 143 —	» 174
6. Ardy dott. Silvio	» 142 —	» 174
7. Polizzy dott. Alfredo	» 138 —	» 174
8. Guidorizzi dott. Giuseppe	» 110,55	» 174
9. Pazzaglia dott. Isidoro	» 110 —	» 174
10. Sforza dott. Enrico	» 109,20	» 174
11. Frosina avv. Salvatore	» 102,13	» 174
12. Broccoli dott. Geremia	» 100 —	» 174
13. Bisconti Vincenzo	» 97 —	» 174

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Napoli.

Roma, addì 13 gennaio 1949

Il Ministro: SCELBA

(165)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1948, registro n. 2, foglio n. 353, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, riservato ai reduci;

Visto l'art. 10 del decreto sopra citato;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 1° aprile 1948, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma (Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, 4) nei giorni 7, 8, 9 e 10 febbraio 1949, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1948
Registro n. 2, *foglio n.* 127. — BOUSQUET

(148)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.